FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017**

# COMUNICATO UFFICIALE N° 131 DEL 6 APRILE 2017

## 1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITIORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv.Paolo MORICA COMPONENTE;
-Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n.87 della Società A.S.D. SERRESE**
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 23.02.2017 (punizione sportiva della perdita della gara** *Serrese – San Calogero del 19.02.2017 Campionato Prima Categoria***- ammenda di € 300,00).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al 42° minuto del secondo tempo l'arbitro sospendeva la gara in epigrafe poiché, dopo l'espulsione di un calciatore della Serrese ed uno del San Calogero, numerosi calciatori del San Calogero aggredivano il numero 7 della Serrese, precedentemente espulso, dando luogo ad una violenta rissa.
Portandosi verso gli spogliatoi il Direttore di gara notava inoltre che un calciatore, il numero 6 del San Calogero, versava a terra in gravi condizioni per un colpo ricevuto in volto, per cui doveva essere trasportato in ospedale.
Il giudice di primo grado, preso atto del rapporto dell'arbitro, sommariamente sopra riportato, decideva per la sanzione della punizione sportiva della gara per entrambe le società nonché per la comminazione di una multa di € 300,00 che la società A.S.D. Serrese impugna con l'odierno reclamo.
La reclamante chiede in ricorso l'attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla società avversaria San Calogero e quindi la conseguente sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa.
I fatti per come narrati dall'arbitro depongono nel senso di ritenere corretta la decisione di sospendere la gara. Va – infatti - affermato che tale determinazione è supportata dalla presenza di quegli elementi gravi e oggettivi che la legittimano.
Appare palese che i gravi episodi di violenza verificatisi in campo, primo fra tutti il colpo inferto al numero 6 del San Calogero che lo ha costretto a ricorrere alle cure di un nosocomio con prognosi di 10 giorni, non permettevano la prosecuzione della gara in condizioni tali da garantire l'incolumità degli atleti e degli ulteriori tesserati presenti sul campo di gioco.
La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d'Appello poi.
In merito all'attribuzione della responsabilità della sospensione è parimenti palese sia da ricondurre ad entrambe le società e quindi – in relazione all'odierno ricorso – anche alla A.S.D. Serrese.
Il rapporto dell'arbitro anche sul punto è chiaro ed assolutamente esaustivo nella narrazione.
La sanzione della punizione sportiva della perdita della gara è pertanto legittima in quanto consequenziale a quanto sopra valutato; la sanzione della multa appare congrua ed adeguata agli eventi accaduti.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.88 della Società U.S.D. CACCURESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 23.03.2017 (punizione sportiva della perdita della gara** *Caccurese – Real Catanzaro1969 del 15.03.2017 Campionato Prima Categoria* **– squalifica del calciatore RIGA Carmine per SEI giornate effettive di gara, ammenda € 300,00).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale ed il Presidente della Società reclamante;

RILEVA

il calciatore del Real Catanzaro, Mercurio Antonio – secondo il rapporto dell'arbitro – alla realizzazione del quinto gol dell'U.S.D. Caccurese si dirigeva verso il calciatore della Caccurese, Carmine Riga, autore della suddetta rete, sferrandogli un pugno in viso e quindi numerosi calci e pugni.
Il citato calciatore Riga Carmine reagiva colpendo a suo volta il Mercurio con calci e pugni.
Lo scambio di colpi tra i due scatenava, tra i giocatori delle due squadre, un'accesa discussione tra i contendenti (definita dall'arbitro "mass confrontation" che durava circa due minuti).
Una volta ritornata la calma, l'arbitro notificava il provvedimento di espulsione ai due calciatori, Riga Carmine e Mercurio Antonio, i quali, mentre si dirigevano verso gli spogliatoi, iniziavano nuovamente a colpirsi con calci e pugni scatenando tra i calciatori delle sue squadre che, nel frattempo si erano tolte le maglie per non essere identificati, "un'enorme e violenta rissa".
Nonostante i richiami del'arbitro e l'impegno dei Dirigenti di entrambe le società non era possibile ripristinare la calma tant'è che l'arbitro, per evitare più seri pregiudizi, sospendeva definitivamente la gara.
Il giudice di primo grado, preso atto del rapporto dell'arbitro, sommariamente sopra riportato, decideva per l'irrogazione della punizione sportiva della gara per entrambe le società e per le ulteriori sanzioni riportate in epigrafe, che la società Caccurese impugna con l'odierno reclamo.
Il reclamo si fonda su due ordini di ragioni. In punto di fatto si argomenta affermando che la gara è stata sospesa per le aggressioni perpetrate dal calciatore del Real Catanzaro, Mercurio Antonio, e di due suoi parenti presenti in distinta ai danni del calciatore Riga che si sarebbe, a dire della Caccurese, limitato a difendere la propria incolumità. A tal proposito intende far rilevare come i dirigenti della Caccurese si siano prodigati per riportare la calma in campo.
Tale asserzione integra l'ulteriore elemento in punto di diritto secondo cui va affermata l'inapplicabilità del concetto di rissa che non può ricorrere nel caso di specie, in quanto una delle parti partecipanti, i tesserati della Caccurese, ha posto in essere esclusivamente una condotta volta a resistere all'aggressione o di mera difesa passiva.
La reclamante pertanto conclude chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti del Real Catanzaro, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda e della squalifica al calciatore Riga Carmine; in via gradata la ripetizione della gara.
Il rapporto dell'arbitro si mostra assolutamente invulnerabile per precisione, puntualità ed esaustività della narrazione.
Dallo stesso si rileva come il Direttore di gara abbia posto in essere tutti gli atti in sua facoltà per portare a compimento la gara che è stato tuttavia costretto a sospendere per la situazione di violenza venutasi a creare in campo. Dopo la prima sospensione si è prodigato affinché tornasse la calma in campo e lo ha fatto assumendo i corretti provvedimenti disciplinari (espulsione dei calciatori Riga Carmine e Mercurio Antonio). Lo scoppio di una rissa, definita "enorme e violenta" dall'arbitro per il coinvolgimento di quasi tutti i calciatori nonché per il surriscaldarsi degli animi degli spettatori presenti, ha reso necessario l'interruzione definitiva.
A giudizio della consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d'Appello poi, il provvedimento di sospensione di una gara deve essere supportato da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che l'ufficiale di gara non poteva proseguire nella direzione per la situazione di grave tensione e di notevole potenzialità lesiva per i contendenti venutasi a creare. Anche l'affermazione dell'arbitro, secondo cui gli stessi Carabinieri avevano manifestato il loro assenso per la decisione presa, conforta ulteriormente la valutazione.
Sancita la legittimità della sospensione è necessario indagare sulla responsabilità da attribuirsi in merito alla stessa.
Il rapporto dell'arbitro sul punto rende parimenti indubbio che la stessa sia da ricondurre alle due società che hanno entrambe preso parte agli scontri con un corposo numero di effettivi presenti in campo, integrando gli elementi necessari per configurare una rissa.
L'adoperarsi dei dirigenti di entrambe le società poiché non ha apportato il risultato sperato non può far venir meno la responsabilità oggettiva che sanziona "esclusivamente" la mancata disputa della gara.
In esito alle argomentazioni sopra esposte questa Corte ritiene che la sanzione conseguente, della punizione sportiva della gara, non sia censurabile, così come non meritano critiche le ulteriori statuizioni del giudice da ritenersi congrue rispetto agli avvenimenti che si sono registrati.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.89 della Società U.S.D. REAL CATANZARO 1969**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 23.03.2017 (squalifica del calciatore MERCURIO Antonio per OTTO giornate effettive di gara, ammenda € 300,00).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il giudice di primo grado ha punito con la squalifica per otto giornate il calciatore Mercurio Antonio reo di ripetuti reciproci atti di violenza con un avversario e di provocata rissa comminando, altresì, l'ammenda di 300,00 € alla Società Real Catanzaro.

Il Mercurio – secondo il rapporto dell'arbitro – al quinto gol degli avversari si dirigeva verso il calciatore della Caccurese Riga Carmine e gli sferrava un pugno in viso e quindi numerosi calci e pugni che davano avvio ad una "mass confrontation" tra gli atleti presenti in campo. Una volta ripristinata a fatica la calma i due citati calciatori, mentre si dirigevano verso gli spogliatoi in quanto espulsi, riprendevano nuovamente a colpirsi con calci e pugni scatenando un'enorme e violenta rissa che costringeva l'arbitro a sospendere la gara.

La reclamate adduce, a parziale giustificazione del comportamento del Mercurio, la continua provocazione cui sarebbe stato fatto oggetto per tutta la durata della gara da parte degli avversari. Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica e dell'ammenda conseguente ai citati fatti.

Gli eventi, per come oggettivamente narrati dall'arbitro e sostanzialmente non negati dalla stessa reclamante, giustificano la sanzione irrogata al Mercurio Antonio e la consequenziale ammenda alla società che appaiono congrue ed adeguate agli aventi accaduti.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.90 della Società POL.GI.A.RE srl**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.80 SGS del 09.03.2017 (inibizione del dirigente LAFACE Fortunato fino al 10.02.2019).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al termine della gara del Campionato Allievi provinciali tra il GIA.RE ed il Borgo Grecanico del 24.2.2017 nello spogliatoio dell'arbitro entrava un signore che si qualificava come Laface Fortunato, Presidente del GIA.RE, non presente in distinta, che al diniego di restituzione dei documenti di riconoscimento dei tesserati della società, andava in escandescenza prima bloccando la porta dello spogliatoio ed impedendo l'uscita del Direttore di gara quindi ponendo le due mani con forza sulle spalle dello stesso facendolo piegare per il dolore. All'ulteriore tentativo dell'arbitro di uscire dallo spogliatoio il soggetto sopra menzionato lo colpiva con un violento pugno allo stomaco.

Il reclamo si fonda su due ordini di ragioni. Da un lato pone in discussione la veridicità dei fatti che definisce riportati in maniera confusa, dall'altro nega che il soggetto resosi responsabile dei fatti sia il Laface atteso che nessuna prova sull'identità dello stesso è stata data dall'arbitro. In particolare si sostiene che il Laface Fortunato, vicepresidente del GIA.RE., non si sarebbe qualificato come Presidente della stessa società. Chiede, da ultimo, che siano escussi come testi dirigenti e calciatori della società presenti sul posto.

Il Collegio in via preliminare rappresenta che la prova richiesta non è ammessa dal C.G.S., entrando poi nel merito chiarisce che il rapporto dell'arbitro riveste valore di prova privilegiata per cui è onere della parte produrre elementi atti a confutarla. In particolare ci si sarebbe attesi la produzione di un documento di riconoscimento recante fotografia identificativa del Laface che si sarebbe potuta sottoporre in visione all'arbitro. Così non è stato, la reclamante si è limitata apoditticamente a negare le circostanze narrate dall'arbitro.

In relazione all'entità della sanzione ritiene questo Collegio che la squalifica è assolutamente congrua ed adeguata alla gravità dei fatti per altro avvenuti in occasione di un incontro di calcio giovanile con l'ulteriore disvalore che ne consegue.

Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.91 della Società ACD CONDOFURI 2009**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 23.03.2017 (squalifica del campo di gioco per DUE gare a porte chiuse).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato – con la squalifica del campo di gioco per DUE gare con obbligo di disputa a porte chiuse **-** il comportamento di un proprio sostenitore. Questi si era avvicinato all'arbitro dopo che questi aveva varcato, a fine gara, il cancello dell'impianto sportivo e, dopo averlo apostrofato con parole volgari, lo aveva afferrato dal braccio spingendolo sulla fiancata dell'autovettura dove lo aveva colpito con violenti pugni allo nuca.

La sanzione è stata emanata in ossequio all'art 14 C.G.S. "Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori" che statuisce che le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

La reclamante assume che non vi è prova che l'aggressione sia riconducibile alla gara che si era da poco conclusa atteso che nelle immediate vicinanze dello stadio è situato il lungomare della cittadina, luogo di assiduo passeggio domenicale. Chiede, pertanto, l'annullamento della squalifica.

L'argomentazione non merita pregio poiché non appare verosimile che una persona intenta a passeggiare non trovi di meglio da farsi che aggredire un arbitro che si appresta a lasciare un impianto sportivo dopo averlo accusato per la sua direzione di gara.

In subordine il Condofuri chiede una riduzione della sanzione in quanto lo stesso Direttore di gara certifica nel suo supplemento che il dirigente accompagnatore ed il capitano della citata squadra si sono prodigati per porre fine all'aggressione.

Ribadito come il fatto debba imputarsi a titolo di responsabilità oggettiva al Condofuri, in merito all'entità della sanzione è da affermarsi che l'episodio si connota di una particolare gravità, paradossalmente proprio perché avvenuto immediatamente al di fuori dell'impianto, quando cioè l'arbitro si trovava in una condizione di minorata difesa; per cui anche, e soprattutto, tenuto conto della fattiva collaborazione dei citati tesserati della società reclamante la pena appare congrua ed adeguata.

Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.92 della Società P.S.G. CALABRIA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 23.03.2017 (squalifica del calciatore MURACA Antonio per QUATTRO gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo ;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara P.S.G. Calabria - A.S.D. Excalibur Comprensorio Fronti, disputatasi in data 19/03/2017, risulta che al 39° del II tempo il calciatore Muraca Antonio (*P.S.G. Calabria*), dopo essere stato espulso, ritardava l'uscita dal terreno di gioco, rivolgendo al direttore di gara frasi minacciose.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il suddetto calciatore per quattro gare effettive *(cfr. C.U. n.38 del 23/03/2017 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).*

La reclamante nega gli addebiti mossi al Muraca e chiede una riduzione della sanzione inflittagli.

Il direttore di gara riporta i fatti in maniera puntuale e gli stessi, pertanto, non possono essere posti in dubbio.

La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Muraca Antonio.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.93 della Società U.C. CARFIZZI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 23.03.2017 (squalifica dei calciatori MAURO Salvatore, AFFATATO Luciano, BASTA Antonio e SCARPINO Antonio per QUATTRO gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo ;

RILEVA

che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara A.S.D. Florens – U.S. Carfizzi del 19/03/2017, risulta che al 30° del II tempo, il direttore di gara, in seguito dell'espulsione per doppia ammonizione del calciatore Basta Giuseppe (*U.C. Carfizzi*), veniva a più riprese spinto e strattonato dalla divisa dai calciatori della stessa società, Mauro Salvatore, Affatato Luciano, Basta Antonio e Scarpino Antonio, in segno di protesta per l'avvenuta espulsione del compagno di squadra.

In tale frangente, inoltre, l'arbitro veniva minacciato dal succitato calciatore Scarpino Antonio.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato i calciatori Mauro Salvatore, Affatato Luciano, Basta Antonio e Scarpino Antonio per n.4 giornate *(cfr. C.U. n.38 del 23/03/2017 della Delegazione Provinciale di Crotone).*

La società U.S. Carfizzi propone reclamo avverso la decisione del primo giudice, contestando il contenuto del referto arbitrale e sostenendo che i calciatori suddetti avrebbero protestato in maniera civile nei confronti dell'ufficiale di gara, senza averlo spinto né strattonato.

Il rapporto dell'arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce in modo puntuale i fatti accaduti che, pertanto, possono definirsi accertati tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S.).

Relativamente alle sanzioni irrogate ai quattro calciatori, si osserva che le stesse appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascrittigli.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.94 della Società G.S. ANTONIMINA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 23.03.2017 (squalifica dei calciatori TERRANOVA Andrea e MONTELEONE Davide per TRE gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo ;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara A.S.D. Napitia - G.S. Antonimina del 19/03/2017, risulta che, a fine gara, i calciatori della società reclamante Terranova Andrea e Monteleone Davide si avvicinavano al direttore di gara, rivolgendogli frasi offensive e minacciose.

Il primo giudice ha squalificato entrambi i calciatori per tre giornate di gara *(cfr. C.U. n.74 del 23/03/2017 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia).*

La società G.S. Antonimina contesta il contenuto del referto arbitrale, sostenendo che i due calciatori avrebbero manifestato al direttore di gara il proprio dissenso per alcune decisioni da questi adottate nel corso della gara, senza avere mai proferito nei suoi confronti offese e minacce.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall'arbitro, possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S), dal quale risulta che entrambi i calciatori abbiano tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

Relativamente alle sanzioni, le stesse appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

## ERRATA CORRIGE

Sul Comunicato n..127 del 29 marzo 2017 del Corte Sportiva di Appello Territoriale, la delibera inerente il reclamo n.86, per mero errore di trascrizione, ha riportato una errata data di tesseramento del calciatore Mancuso Francesco.
Pertanto deve intendersi come di seguito riportata.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

| | | |
|---|---|---|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

*……omissis……..*

**RECLAMO n.86 della Società A.C.D. JOPPOLESE**
**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 16.03.2017 (punizione sportiva della perdita della gara** *ACD Joppolese—SD Fulgor Zungri del 12.03.2017* **per posizione irregolare calciatore Mancuso Francesco n.07.01.1989–** *Campionato 3^Categoria***-squalifica calciatore MANCUSO Francesco per UNA gara, inibizione dirigente accompagnatore MANGIALARDO Francesco fino al 12.04.2017)**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

…….omissis……..

Tuttavia, va rilevato che, dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore Mancuso Francesco,nato il 07.01.1989, è tesserato con la Società ACD Joppolese dal 24.03.2017, successivamente al 12.03.2017, data di disputa della gara in esame, contrariamente a quanto asserito nel reclamo da parte della Società.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo della società A.C.D.loppolese e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi